



Rischio Calore

INL fornisce indicazioni agli organi di vigilanza

Fondamentale l'aggiornamento del DVR e il rispetto delle norme (vedi le indicazioni del servizio socio sanitario nazionale: [Stress termico](#) | [Regione del Veneto](#))

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 5484 del 6 luglio 2026, ha fornito ai propri uffici territoriali indicazioni operative in materia di tutela dei lavoratori rispetto ai rischi legati al calore, in vista della stagione estiva.

Il documento non introduce nuovi obblighi a carico delle imprese, ma richiama l'attenzione degli organi di vigilanza sulla necessità di verificare, negli accessi ispettivi estivi, l'effettiva applicazione delle misure di prevenzione già previste dalla normativa vigente (D.M. n. 95/2025 – Protocollo quadro per le emergenze climatiche, e D.Lgs. n. 81/2008). L'agricoltura è espressamente indicata, insieme a edilizia e logistica, tra i settori su cui si concentrerà l'attenzione ispettiva.

Nello specifico, l'attività di controllo riguarderà:

- **l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con il rischio specifico da stress termico;**
- **l'eventuale rimodulazione degli orari di lavoro;**
- **la previsione di pause in aree ombreggiate o rinfrescate;**
- **la disponibilità di acqua fresca;**
- **l'uso di indumenti adeguati;**
- **l'informazione e la formazione di lavoratori e preposti,**
- **il coinvolgimento del medico competente e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST).**

Viene inoltre ribadita la possibilità, già prevista da precedenti indicazioni dell'Ispettorato, di sospendere temporaneamente le attività lavorative qualora le condizioni climatiche determinino un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

In proposito ricordiamo che nel Veneto, dal 17 giugno al 31 agosto 2026, è in vigore **l'Ordinanza n. 58 del 16 giugno 2026 (BUR n. 76 del 16/06/2026), che prevede il divieto di lavoro nelle ore centrali della giornata, dalle ore 12,30 alle ore 16, qualora si verifichino le seguenti condizioni:**

a) il datore di lavoro ha già adottato le misure di prevenzione previste dalle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" (recepite con DGR n. 568 del 16/06/2026), ma nonostante ciò lo stress da calore comporta ancora rischi rilevanti per la salute;

b) la mappa del rischio pubblicata sul portale <https://www.workclimate.it> – riferita a "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa", ore 12:00 – segnala un livello di rischio "ALTO" per la zona specifica.

Per ulteriori approfondimenti sul rischio calore raccomandiamo a tutte le aziende di accedere ai contenuti della pagina dedicata sul sito di Regione del Veneto: [Stress termico | Regione del Veneto](#).

Alla luce di quanto sopra, si raccomanda alle aziende associate di verificare la propria organizzazione aziendale rispetto alle indicazioni richiamate, anche avvalendosi del supporto degli uffici preposti di Confagricoltura.